



COMUNE DI BOSCONERO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA E
CIMITERIALE**



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 29.04.2016

INDICE

Capo I - *DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO*

Pag. 5

- ART. 1 – Rimozione e collocazione nel feretro
- ART. 2 – Collocazione dei feretri
- ART. 3 – Vestimento dei cadaveri
- ART. 4 – Prescrizioni per le tumulazioni ed inumazioni
- ART. 5 – Targa metallica
- ART. 6 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie
- ART. 7 – Verbale di esumazioni e/o estumulazione
- ART. 8 – Esumazioni di morti per malattia infettiva contagiosa
- ART. 9 – Mesi di divieto per le esumazioni straordinarie
- ART. 10 - Riduzione cadaveri

Capo II - *TRAPORTO DEI CADAVERI*

Pag. 7

- ART. 11 – Trasporto di cadaveri indigenti
- ART. 12 - Prescrizioni
- ART. 13 – Autorizzazione al trasporto e diritto di transito
- ART. 13 bis – Diritti di entrata/uscita dal Comune
- ART. 14 – Morti in luogo pubblico
- ART. 15 – Morti di malattie infettive-diffusive
- ART. 16 – Cadavere portatore di radioattività
- ART. 17 – Cortei funebri
- ART. 18 – Svolgimento dei cortei funebri
- ART. 19 – Autorizzazione al trasporto per cremazione
- ART. 20 - Trasporto di salme all'estero o dall'estero
- ART. 21 - Trasporto di salme fuori comune
- ART. 22 – Trasporto di salme
- ART. 23 - Permesso di seppellimento per feretri provenienti da fuori comune
- ART. 24 – Percorso del convoglio funebre
- ART. 25 – Trasporto di cadaveri destinati alle indagini scientifiche
- ART. 26 – Trasporto di resti mortali

Capo III – *INUMAZIONI*

Pag. 10

- ART. 27 – Campi per inumazione
- ART. 27 bis – Aveni diritto alla sepoltura per inumazione
- ART. 28 – Fosse e cippi
- ART. 29 – Caratteristiche delle fosse
- ART. 30 – Dimensioni delle fosse
- ART. 31 – Caratteristiche delle casse per inumazione
- ART. 32 – Modalità di inumazione
- ART. 33 – Deposizione dei feretri nelle fosse
- ART. 34 – Piante e fiori
- ART. 35 – Arredi funebri
- ART. 36 – Spese di inumazione

Capo IV - *TUMULAZIONI (Sepolture private)*

Pag. 13

- ART. 37 – Concessioni cimiteriali
- Art. 37 bis – Sepoltura di parti anatomiche
- ART. 38 - Caratteristiche delle casse per tumulazione
- ART. 39 – Spese di tumulazione
- ART. 40 - Spese di manutenzione
- ART. 41 – Tombe di famiglia
- ART. 42 – Salme di conviventi
- ART. 42 bis - Persone benemerite
- ART. 43 – Contenuto dei tumuli – Cessione, scadenza e rinnovo delle concessioni cimiteriali

- ART. 44 – Aveni diritto e durata della concessione di loculi, ossari, nicchie cinerarie
ART. 45 – Ornamenti funebri
ART. 46 – Concessione aree cimiteriali per tombe di famiglia
ART. 47 – Divieto di cessione tra privati delle concessioni cimiteriali
ART. 48 – Manutenzioni ed opere all'interno del cimitero
ART. 49 – Durata delle concessioni di aree cimiteriali
ART. 50 – Soppressione del cimitero
ART. 51 – Regolarizzazione concessioni cimiteriali

Capo V - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Pag. 17

- ART. 52 - Esumazioni
ART. 53 – Esumazioni ordinarie
ART. 54 – Operazioni di esumazione
ART. 55 – Apertura feretri
ART. 56 - Estumulazioni
ART. 57 – Esumazioni straordinarie
ART. 58 – Modalità di esecuzione di esumazioni ed estumulazioni
ART. 59 – Diritti cimiteriali per estumulazione

Capo VI - CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Pag. 19

- ART. 60 – Autorizzazione alla cremazione
ART. 61 – Scritta esterna delle urne cinerarie
ART. 62 – Contenuto delle urne
ART. 63 – Caratteristiche delle urne cinerarie
ART. 64 – Trasporto di urne cinerarie
ART. 65 – Tumulazione delle urne cinerarie e cinerario comune
ART. 66 - Autopsie
ART. 67 – Imbalsamazione
ART. 68 – Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

Capo VII - ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Pag. 26

- ART. 69 – Concessione di sepoltura a non residenti
ART. 70 - Cimitero comunale
ART. 70/bis – Costruzione di cimiteri e Piani Cimiteriali
ART. 71 – Custodia del cimitero
ART. 72 – Adempimenti del custode del cimitero
ART. 73 – Doveri del custode del cimitero

Capo VIII - NORME DI SERVIZIO

Pag. 28

- ART. 74 – Compiti del custode del cimitero: tumulazioni ed esumazioni
ART. 75 – Uffici comunali incaricati della gestione dei servizi cimiteriali
ART. 76 – Permesso di seppellimento
ART. 77 – Sepoltura in campi comuni
ART. 78 – Metodo di esecuzione delle inumazioni
ART. 78/bis – Viale tra le fosse
ART. 79 – Ordine delle fosse
ART. 80 – Caratteristiche delle inumazioni
ART. 81 - Numero progressivo di sepoltura

Capo IX - POLIZIA DEL CIMITERO

Pag. 30

- ART. 82 – Orario del cimitero
ART. 83 - Entrata di veicoli all'interno del cimitero
ART. 84 - Manutenzione generale del cimitero
ART. 85 – Divieto di coltivazione all'interno del cimitero
ART. 86 – Manutenzione delle tombe private, delle lapidi e dei cippi

ART. 87 – Ornamentazioni pericolose, vetuste, indecorose
ART. 88 – Divieto di furto
ART. 89 – Rispetto strutture cimiteriali
ART. 90 – Divieto di assistere alle esumazioni straordinarie
ART. 91 – Comportamento da tenersi all'interno del cimitero

Capo X – CONTRAVVENZIONI ***Pag. 32***

ART. 92 – Violazioni e contravvenzioni

Capo XI - DISPOSIZIONI FINALI ***Pag. 33***

ART. 93 – Norme generali
ART. 94 – Entrata in vigore del Regolamento

Allegato A - TABELLA DELLE TASSE DA CORRISPONDERSI ***Pag. 34***

Allegato B - TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI ***Pag. 34***

Capo I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

ART. 1 – Rimozione e collocazione nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

ART. 2 – Collocazione dei feretri

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

ART. 3 – Vestimento dei cadaveri

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

ART. 4 – Prescrizioni per le tumulazioni ed inumazioni

I feretri, da deponersi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono possedere le caratteristiche di cui all'art. 31 del presente Regolamento.

Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private, le salme devono essere chiuse in duplice cassa; l'una di metallo e l'altra di tavole di legno secondo quanto disposto dall'art. 38 del presente Regolamento.

ART. 5 – Targa metallica

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo del necroforo comunale, sarà collocata una targa metallica col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

ART. 6 – Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e nei mesi da ottobre ad aprile l'esumazione e l'estumulazione straordinaria dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario, o suo delegato, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il Coordinatore Sanitario, o suo delegato, constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento, previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 57.

Se l'esumazione o l'estumulazione straordinaria viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art. 83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10.09.1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il necroforo comunale e due testimoni.

ART. 7 – Verbale di esumazioni e/o estumulazione

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il necroforo e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

ART. 8 – Esumazioni di morti per malattia infettiva contagiosa

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario o suo delegato abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 9 – Mesi di divieto per le esumazioni straordinarie

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

ART. 10 - Riduzione dei cadaveri

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il necroforo comunale è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possono configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 10 del Codice Penale.

Capo II

TRAPORTO DEI CADAVERI

ART. 11 – Trasporto di cadaveri indigenti

Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune solo nei casi di persone indigenti e senza parenti.

Lo stato di indigenza deve essere comprovato da dati oggettivi, previa indagine espletata dall'assistente sociale e/o dagli Uffici Comunali.

ART. 12 - Prescrizioni

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al necroforo comunale.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

ART. 13 – Autorizzazione al trasporto e diritto di transito

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Il Comune di Bosconero non esige alcun diritto o tributo per il solo transito di feretro sul territorio comunale.

ART. 13 bis – Diritti di entrata/uscita dal Comune

Il Comune di Bosconero può esigere, con Deliberazione della Giunta Comunale, il versamento di diritti per l'uscita e/o l'entrata di salme sul territorio comunale.

ART. 14 – Morti in luogo pubblico

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati presso il cimitero, in apposito locale di osservazione, **oppure, qualora previsto, presso eventuali strutture convenzionate con il Comune** e si dovrà disporre in modo che il necroforo comunale possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

ART. 15 – Morti di malattie infettive-diffusive

Qualora la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni di cui all'art. 30, del D.P.R. n. 285/90, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che il Coordinatore Sanitario o suo delegato, non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 13 può essere concessa soltanto, dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 20, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

ART. 16 – Cadavere portatore di radioattività

Qualora dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario o suo delegato, dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 17 – Cortei funebri

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

ART. 18 – Svolgimento dei cortei funebri

I cortei funebri non debbono far sosta lungo la strada pubblica né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro. Il Sindaco può disporre che, in ragione dell'intensità del traffico o della pericolosità dello stesso per l'alta velocità tenuta dai veicoli in transito su alcuni percorsi stradali o per altri motivi di tutela della pubblica incolumità, sia ivi inibito, in via temporanea o permanente, lo svolgimento di cortei funebri.

ART. 19 – Autorizzazione al trasporto per cremazione

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

ART. 20 - Trasporto di salme all'estero o dall'estero

Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

ART. 21 - Trasporto di salme fuori comune

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

ART. 22 – Trasporto di salme

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 01.07.1937, n. 1379, che

prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28.04.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.06.1938, n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

ART. 23 - Permesso di seppellimento per feretri provenienti da fuori comune

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al necroforo comunale il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. o suo delegato.

ART. 24 – Percorso del convoglio funebre

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba transitare nel territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

ART. 25 – Trasporto di cadaveri destinati alle indagini scientifiche

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

ART. 26 – Trasporto di resti mortali

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome la data di nascita e di morte del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capo III

INUMAZIONI

ART. 27 – Campi per inumazione

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto o al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi iniziando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

Con deliberazione di Giunta sono individuati campi per la sepoltura la cui concessione è onerosa. E' individuato altresì uno o più campi per la sepoltura degli indigenti.

ART. 27 bis – Aveni diritto alla sepoltura per inumazione

Ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 285/1990 nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
- i resti mortali delle persone sopra elencate.

E' altresì **concessa la sepoltura per inumazione ai non residenti**, per i quali però è prevista l'applicazione di un diritto cimiteriale di inumazione maggiorato del 100% rispetto ai residenti nel Comune.

ART. 28 – Fosse e cippi

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del necroforo, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

ART. 29 – Caratteristiche delle fosse

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

ART. 30 – Dimensioni delle fosse

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

ART. 31 – Caratteristiche delle casse per inumazione

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo, di un solo pezzo. nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

ART. 32 – Modalità di inumazione

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

ART. 33 – Deposizione dei feretri nelle fosse

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 29.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

ART. 34 – Piante e fiori

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 35 – Arredi funebri

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di arredi funebri secondo le prescrizioni indicate con deliberazione di Giunta Comunale.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizioni delle persone defunte, all'anno, mese e giorno di nascita e di morte e del nome di chi fa apporre il ricordo ed altre brevi iscrizioni integrative.

Le caratteristiche dimensionali, merceologiche ed estetiche di tombe individuali in terra, lumini, fotografie, scritte, vasi ed altri accessori delle sepolture saranno stabilite con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 36 – Spese di inumazione

Le inumazioni non di povertà sono onerose. Conseguentemente la superficie della sepoltura è soggetta a concessione ventennale (salvo che per i campi comuni) i cui oneri sono stabiliti da apposita deliberazione della Giunta Comunale, con la facoltà di differenziare tra residenti e non residenti nel Comune.

Tutte le spese di inumazione sono a carico dei parenti dei concessionari.

Capo IV

TUMULAZIONI (Sepulture private)

ART. 37 – Concessioni cimiteriali

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- ✦ aree per tombe di famiglia o monumentali;
- ✦ tombe o forni o loculi individuali;
- ✦ nicchie ossario e nicchie cinerarie per la raccolta di resti mortali e ceneri

da stabilirsi con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 37 bis Sepoltura di parti anatomiche

Gli aventi diritto di cui all'art. 44, ai quali vengano, durante la loro vita, amputate parti del corpo, hanno diritto al seppellimento delle medesime, previo la concessione di uno spazio di sepoltura (terra, loculo, celletta ossario o cineraria) ove nel futuro potrà essere tumulato lo stesso.

E' prevista, stante la volontà dell'amputato, di procedere alla cremazione delle parti anatomiche amputate, per le quali è poi previsto l'affido, la dispersione dentro e fuori il cimitero delle ceneri oppure l'inumazione oppure la tumulazione.

L'inumazione di arti amputati dovrà avvenire in cassa di legno presso il campo per inumazione arti e feti così come individuato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 89/2012.

Per la tumulazione nel loculo o ossario occorre anche la cassa metallica.

La sepoltura di parti anatomiche comporta il versamento di un diritto cimiteriale stabilito annualmente dall'Ente.

ART. 38 - Caratteristiche delle casse per tumulazione

Le salme destinate alla tumulazione in tombe di famiglia o monumentali ed in loculi individuali devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

ART. 39 – Spese di tumulazione

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Tutte le spese di tumulazione saranno poste a carico dei concessionari.

ART. 40 - Spese di manutenzione

Le spese di manutenzione a carico dei privati sono unicamente quelle individuate dall'art. 90 del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 41 – Tombe di famiglia

Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- ✦ ad una o più persone per esse esclusivamente;
- ✦ ad una famiglia con partecipazione, di altre famiglie;
- ✦ ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti, con esclusione di ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- ✦ gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- ✦ i fratelli e le sorelle;
- ✦ il coniuge ;

salvo il diniego espresso dal concessionario all'atto della concessione.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad enti, corporazioni, fondazioni, è riservato alle persone regolarmente iscritte all' Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

ART. 42 – Salme di conviventi

La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi per almeno 2 anni con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come previsto dal 2° comma, dell'art. 93, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

ART. 42 bis – Persone benemerite

Per persona benemerita si intende “colei o colui che ha acquisito meriti con opere buone o utili alla collettività e/o al territorio bosconerese”.

La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco. Non viene considerata benemeritenza la sola ed unica volontà del defunto di essere sepolto nel cimitero di Bosconero se non rientra nei casi di cui all'art. 44.

ART. 43 – Contenuto dei tumuli - Cessione, scadenza e rinnovo delle concessioni cimiteriali

Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro. E' possibile altresì autorizzare l'inserimento di una o più urne cinerarie o di cassette insieme ad un solo feretro in uno stesso loculo, come stabilito con specifica Deliberazione della Giunta Comunale. La disposizione vale anche in assenza di feretro.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Non può, perciò, essere ceduto in alcun modo ne per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni cinquanta (50) dalla data per la quale il loculo è stato concesso.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata, però, agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione in vigore all'epoca della scadenza. L'Amministrazione si riserva di non acconsentire alla rinnovazione della concessione qualora sia difficile assicurare, in via generale, la soddisfazione della domanda di concessioni.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

ART. 44 – Aveni diritto e durata della concessione di loculi, ossari, nicchie cinerarie

La concessione di loculi, ossari, nicchie cinerarie si effettua esclusivamente per la sepoltura della persona deceduta. Pertanto, non è consentito di norma concedere loculi, ossari e nicchie a **beneficio di persone viventi, fatta eccezione per il coniuge superstite del defunto.**

Hanno diritto i residenti attuali ed i rispettivi coniugi e figli.

La concessione di loculi e/o spazi di sepoltura a beneficio di persone di cui al comma precedente, aventi diritto ma non attualmente residenti, comporta l'applicazione di una tariffa di concessione maggiorata.

In occasione dell'approvazione del progetto di costruzione di nuovi lotti autofinanziati dall'Amministrazione Comunale è facoltà della Giunta Comunale autorizzare la prevendita di una quota di spazi di sepoltura anche in deroga dei criteri sopra citati.

Le concessioni delle aree cimiteriali per tombe di famiglia hanno **durata di novantanove (99) anni** salvo rinnovo alla scadenza del suddetto termine.

Le concessioni di loculi, ossari e nicchie cinerarie hanno **durata di cinquanta (50) anni** salvo rinnovo alla scadenza del suddetto termine.

Le concessioni onerose degli spazi di sepoltura in terra hanno **durata di venti (20) anni** salvo rinnovo alla scadenza del suddetto termine.

Per quanto riguarda la disciplina delle inumazioni in campo comune per indigenti si rinvia alle norme statali che disciplinano la materia.

ART. 45 – Ornamenti funebri

Le caratteristiche dimensionali, merceologiche ed estetiche di lumini, fotografie, scritte, vasi ed altri accessori delle lapidi di loculi, ossari e nicchie saranno stabilite con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

In via transitoria e comunque fino a quando non siano stati approvati i modelli tipo di cui al comma precedente, non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

ART. 46 – Concessione di aree cimiteriali per tombe di famiglia

Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali con deliberazione della Giunta Comunale.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L., o suo delegato, e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'impiego, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Coordinatore Sanitario o suo delegato.

ART. 47 – Divieto di cessione tra privati delle concessioni cimiteriali

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati, né lo possono essere i singoli loculi od ossari. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque, senza riconoscimento di rimborso.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

ART. 48 – Manutenzioni ed opere all'interno del cimitero

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero, ove manchi l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio.

ART. 49 – Durata delle concessioni di aree cimiteriali

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno richiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare atto determinativo. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

ART. 50 – Soppressione del cimitero

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 51 – Regolarizzazione concessioni cimiteriali

La concessione delle tombe, nicchie, loculi individuali o spazi di sepoltura in campo, a titolo oneroso, deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Capo V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 52 - Esumazioni

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando è trascorso il turno di rotazione previsto dall'art. seguente, almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.

Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Le esumazioni, sia ordinarie che straordinarie, salvo i casi disposti dall'Autorità Giudiziaria, sono vietate nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.

ART. 53 – Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

ART. 54 – Operazioni di esumazione

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierte per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal necroforo comunale. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate al necroforo comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. e tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono da considerarsi rifiuti speciali di cui al D.P.R. n. 285/90, assimilabili ai rifiuti urbani e come tali possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica di prima categoria (come da Delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.84).

ART. 55 – Apertura feretri

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal necroforo comunale.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

ART. 56 - Estumulazioni

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui agli artt. 86 e 88 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

ART. 57 – Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco, come previsto dall'art. 88 D.P.R. 285/90 e devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. o suo delegato e del necroforo comunale.

In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del necroforo comunale sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

ART. 58 – Modalità di esecuzione di esumazioni ed estumulazioni

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione disinfettante indicata dall'A.S.L.; ciò fatto e passate le corde sotto di essa. questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sottofondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione disinfettante indicata dall'A.S.L.. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

ART. 59 – Diritti cimiteriali per estumulazione

Nei casi di estumulazione di salme autorizzata dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta Comunale e previste dalla tabella B, annessa al presente Regolamento ed osservando le disposizioni di cui all'art. 56.

Capo VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

ART. 60 – Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

- ⌘ Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
- ⌘ In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20, della Legge 04.01.1968, n. 15, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile.
- ⌘ Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 61 – Scritta esterna delle urne cinerarie

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

ART. 62 – Contenuto delle urne

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere. Possono essere chiuse nella stessa urna soltanto le ceneri di madre e neonato morti nell'atto del parto.

ART. 63 – Caratteristiche delle urne cinerarie

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.

ART. 64 – Trasporto di urne cinerarie

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni del Coordinatore Sanitario o suo delegato nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

ART. 65 – Tumulazione delle urne cinerarie e cinerario comune

Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

Ogni Cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e per la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i famigliari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934, n. 1265, si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il necroforo comunale, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

In via generale, in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri, si rimanda integralmente al disposto della Legge Regionale n. 20 del 31 ottobre 2007 ed a eventuali sue successive modifiche od integrazioni, **che per facilità si riporta di seguito:**

INDIRIZZI PER LA CREMAZIONE, CONSERVAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Cremazione

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Responsabile del servizio competente o altro dipendente formalmente incaricato sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuata secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla totalità degli stessi.

La volontà del coniuge e dei parenti deve risultare da atto scritto con firma autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

L'autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Dirigente del Servizio di Medicina Legale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

In assenza di Crematorio, al fine di consentire lo svolgimento delle cremazioni, questo comune si avvarrà di impianti messi a disposizione da altri enti.

Urne cinerarie – Cinerario comune

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita ed unica urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto .

Il Comune predispone all'interno del Cimitero un'apposita area verde all'interno della quale può essere effettuata la dispersione delle ceneri.

L'area così individuata assume anche la funzione di cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione ai sensi dell'art. 80 comma 6 del d.p.r. 285/1990.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Consegna dell'urna cineraria

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale.

Destinazione delle ceneri

Nel rispetto della volontà del defunto e compatibilmente con la realtà locale, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:

- a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi o cinerari all'interno del cimitero o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
- b) disperse all'interno del cimitero nel luogo ad esse riservato
- c) disperse in natura ai sensi dell'art. 4 comma 2 della Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20;
- d) affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente o persona a ciò autorizzata.

Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.

Affidamento e dispersione delle ceneri

L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 «Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri» e dalla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20 «Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri», nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi.

L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia, l'affidamento o la dispersione delle ceneri.

Nel caso di richiesta di autorizzazione all'affidamento o alla dispersione in altra Regione, la stessa è rilasciata previa verifica della normativa regionale applicabile nel Comune di destinazione.

Consegna ed affidamento delle ceneri

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione;

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74. 75. 76

e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero a spese degli stessi.

L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione.

Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:

- a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
- b) dall'esecutore testamentario;
- c) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- d) dal tutore di minore o interdetto;
- e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), da personale appositamente autorizzato dal comune.

Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Senso comunitario della morte.

Al fine di non perdere il senso comunitario della morte la Giunta Comunale individua, in idoneo sito del cimitero, un luogo nel quale apporre un'apposita targa individuale, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse, qualora già non apposta in tombe di famiglia o cappelle autorizzate.

Le targhe dovranno essere in ogni ipotesi di tipo uniforme, approvato con deliberazione della Giunta Comunale che ne stabilisca materiali, colori, dimensioni e costi da porre a carico degli interessati. Le iscrizioni dovranno essere realizzate in ordine progressivo e senza soluzione di continuità.

Con lo stesso provvedimento la G.C. individua misure e caratteristiche dell'iscrizione e pone le spese di realizzazione delle iscrizioni a carico degli interessati, salva diversa disposizione legislativa.

L'iscrizione deve essere realizzata anche per coloro, residenti in vita nel comune, ovunque abbiano avute disperse o affidate le ceneri. Nel caso di deceduti non aventi la residenza in vita nel comune e le cui ceneri siano state affidate, tumulate, inumate o disperse in altro comune, è comunque facoltà degli

aventi diritto chiedere, assumendosene l'onere, che venga effettuata l'iscrizione anche nel cimitero comunale.

Dispersione delle ceneri.

In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:

- a) nel cinerario appositamente predisposto all'interno del cimitero;
- b) in altro comune;
- c) in aree private: in questi casi la dispersione deve avvenire, con il consenso esplicito del proprietario, all'aperto e ad una distanza di almeno 200 metri da insediamenti abitativi e non può dare luogo ad attività a scopo di lucro.

La dispersione è in ogni caso vietata nel centro abitato come definito dall'art. 3, comma 1, numero 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e s.m.i.

La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna costituisce reato.

La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 30 giorni dalla consegna dell'urna cineraria all'incaricato, salvo giustificati motivi.

L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, data, luogo preciso e modalità di dispersione delle ceneri.

In caso di dispersione in area privata l'incaricato deve produrre la dichiarazione di consenso contestualmente alla comunicazione del giorno previsto per la dispersione. La sottoscrizione della dichiarazione di consenso deve essere autenticata da notaio o da uno dei funzionari di cui all'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. La dichiarazione, in competente bollo, deve contenere le generalità del dichiarante e del defunto, l'indicazione precisa del luogo nel quale viene consentita la dispersione, la dichiarazione di essere proprietario del terreno e di aver titolo a disporne, di acconsentire alla dispersione e di non avere a tal fine richiesto alcuna somma di denaro, né altra utilità a scopo di lucro.

E' vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi, al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri.

E' vietata l'immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, anche nel caso l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile

Individuazione del luogo di dispersione delle ceneri.

Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune all'interno del cimitero dal personale incaricato.

La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

Affidamento domiciliare dell'urna.

La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.

L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune dove le ceneri sono custodite le modalità della loro conservazione ed a richiedere preventivamente l'autorizzazione all'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.

L'affidatario ne assicura la diligente custodia, in luogo o manufatto chiuso, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona senza autorizzazione comunale.

Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli. E' assolutamente vietato suddividere il contenuto dell'urna in più contenitori.

Devono essere rispettate eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

Il Comune si riserva la possibilità di effettuare verifiche periodiche al domicilio dove sono conservate le urne, per accertare il rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento.

Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne.

Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle, a loro spese, al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.

Per recedere dall'affidamento, l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione della quale è presa nota.

Le urne eventualmente rinvenute da terzi devono essere consegnate al comune che provvede a rintracciare l'affidatario e, in caso negativo, a custodirle.

Registrazione degli affidamenti e delle dispersioni

Le autorizzazioni all'affidamento ai familiari o alla dispersione delle ceneri devono essere riportate su di un apposito registro, anche informatizzato, conservato presso l'Ufficio di Stato Civile. Allo stesso modo dovrà essere registrata ogni variazione relativa alle autorizzazioni in essere.

ART. 66 - Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte di cui all'art. 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254, del T.U. delle leggi sanitarie 02.07.1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 38 del D.P.R. 285/90.

ART. 67 – Imbalsamazione

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L., da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- ⇒ una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- ⇒ distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

ART. 68 – Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt. 6, 69, 74 del D.P.R. 13.02.1964, n. 185.

Capo VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

ART. 69 – Concessione di sepoltura a non residenti

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, il Sindaco può autorizzare, per giustificati ed eccezionali motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

ART. 70 - Cimitero comunale

Il cimitero comprende:

- ✦ aree destinate ai campi di inumazione;
- ✦ aree destinate alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- ✦ una camera mortuaria e sala autopsie;
- ✦ una cappella;
- ✦ i servizi destinati al pubblico e agli operatori comunali;
- ✦ un ossario;
- ✦ punti di attingimento di acqua potabile.

ART. 70/bis – Costruzione di cimiteri e Piani Cimiteriali

Per la costruzione di Cimiteri, la formazione dei Piani Cimiteriali e le disposizioni tecniche generali si osserveranno gli artt. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 del D.P.R. 285/90.

ART. 71 – Custodia del cimitero

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal necroforo comunale.

Potrà essere altresì oggetto di concessione a imprese specializzate, avuto riguardo alla necessità di garantire un adeguato e decoroso livello qualitativo del servizio.

ART. 72 – Adempimenti del custode del cimitero

Il necroforo comunale provvede ai seguenti adempimenti:

- ✦ ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
- ✦ tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra;
- ✦ è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

ART. 73 – Doveri del custode del cimitero

Il personale individuato ai precedenti articoli o il concessionario provvede:

- ✦ al ritiro dell'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
- ✦ ad assistere alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- ✦ alla tenuta dei registri;
- ✦ ad accertare che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- ✦ a vigilare perchè non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perchè le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;

- ⇒ ad eseguire i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile;
- ⇒ ad impedire che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- ⇒ ad accertare che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

Capo VIII

NORME DI SERVIZIO

ART. 74 – Compiti del custode del cimitero: tumulazioni ed esumazioni

Speciale incarico degli inservienti e dei manovali è quello della tumulazione ed esumazione dei cadaveri.

Essi dovranno, perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.

Gli inservienti ed i manovali sono al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 75 – Uffici comunali incaricati della gestione dei servizi cimiteriali

Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:

- ✦ dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.;
- ✦ dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
- ✦ dall'Ufficio di Tecnico per i servizi funebri.

Il necroforo, quando è nell'esercizio delle sue funzioni, vestirà la divisa o porterà i distintivi che gli saranno forniti dal Comune.

ART. 76 – Permesso di seppellimento

Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'Ufficio dello Stato Civile.

Tale atto sarà ritirato dal necroforo alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.

Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

ART. 77 – Sepolture in campi comuni

Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

ART. 78 – Metodo di esecuzione delle inumazioni

Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazione di cadaveri debbono avere nella loro parte più profonda (m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

ART. 78/bis – Vialetti tra le fosse

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

ART. 79 – Ordine delle fosse

E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila: e fra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 53.

ART. 80 – Caratteristiche delle inumazioni

Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali, ecc.

Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante il numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

E' permesso il deposito sulle fosse di fiori e ghirlande.

Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

ART. 81 - Numero progressivo di sepoltura

L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune un numero progressivo di sepoltura, con l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.

Questo numero dovrà essere impresso su targhetta metallica che dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 70.

Capo IX

POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 82 – Orario del cimitero

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni e le modalità impartite con deliberazione della Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero. L'orario di accesso del cimitero sarà stabilito con provvedimento del Sindaco.

ART. 83 - Entrata di veicoli all'interno del cimitero

I veicoli potranno introdursi nel cimitero soltanto per motivi di servizio del medesimo, se autorizzati dal Responsabile del Servizio. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai bambini se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari. Con provvedimento motivato, il Sindaco può autorizzare, in via straordinaria, l'ingresso di veicoli destinati al trasporto di persone invalide o portatori di handicap qualora per costoro non siano altrimenti raggiungibili i luoghi di sepoltura; in tale circostanza si avrà il dovuto riguardo al necessario rispetto del decoro del luogo.

ART. 84 - Manutenzione generale del cimitero

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata e quindi smaltita nelle forme consentite dall'ordinamento di settore.

ART. 85 – Divieto di coltivazione all'interno del cimitero

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

ART. 86 – Manutenzione delle tombe private, delle lapidi e dei cippi

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.. Se questi, però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del necroforo comunale di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del necroforo stesso, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

ART. 87 – Ornamentazioni pericolose, vetuste, indecorose

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

ART. 88 – Divieto di furto

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

ART. 89 – Rispetto strutture cimiteriali

E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., come è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

ART. 90 – Divieto di assistere alle esumazioni straordinarie

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

ART. 91 – Comportamento da tenersi all'interno del cimitero

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal necroforo comunale o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Capo X

CONTRAVVENZIONI

ART. 92 – Violazioni e contravvenzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3, della Legge 12.07.1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della Legge 24.11.1981, n. 689.

Capo XI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 93 – Norme generali

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934, n. 1265.

ART. 94 – Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di Legge.

Allegato A
TABELLA DELLE TASSE DA CORRISPONDERSI

NATURA DELLA CONCESSIONE

- 1) Per collocamento dei cippi di altezza non superiore ai m. 1 e di croci semplici, sia in ferro che in legno
- 2) Per collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,20 e di lapidi senza sopra copertina e solo in marmo
- 3) Per collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. ,50 e di lapidi con sopra copertina e circondate da colonnine

Allegato B
TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI

INDICAZIONE DEI SERVIZI

- 1) Esumazione straordinaria, traslazione, condizionamento di salma richiesta dai privati.
- 2) Tumulazione di salma
- 3) Assistenza per autopsie a richiesta dell'Autorità Giudiziaria
- 4) Assistenza e chiusura di feretri a domicilio per trasporto fuori Comune
- 5) Estumulazione di salma
- 6) Iniezioni conservative

Le tasse ed i diritti da applicarsi per le concessioni ed i servizi speciali di cui alle suddette tabelle, saranno determinati con deliberazione da adottarsi a cura della Giunta Comunale.